



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANCATO	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRASCA	MATTEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIRRINCIONE	CARMELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n.  
depositato il :

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620030136642228 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620031003393332 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620040098189842 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620060068622171 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620070014577025 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620070014577228 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620070153308863 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620070157611228 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620090018555465 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620090075828004 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620100025646500 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620110006685803 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 296201100079093289 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620110061310864 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620130059081052 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620160106072681 ASSENTE
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29620189000066385 ASSENTE
- avverso PIGNORAMENTO n° 2018/653/88 IVA-ALIQUOTE 2009

contro:

AG.RISCOSS. PALERMO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.  
VIA ORSINI N. 9 90139 PALERMO

difeso da:

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2430/2018

UDIENZA DEL

06/11/2018 ore 09:00

N°

77-02-2019

PRONUNCIATA IL:

06-NOV-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

07-GEN-2019

Il Segretario

Il Segretario della 2ª Sezione  
Caponetti Giuseppe



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2430/2018

UDIENZA DEL

06/11/2018 ore 09:00

difeso da:

**Fatto e motivi della decisione.**

Con ricorso spedito il 30 giugno 2018 Benedetto Conciauro impugnò l'atto di pignoramento presso terzi con il quale Riscossione Sicilia S.p.A. aveva agito a tutela di un asserito credito di € 1.040.126,94 vantato nei suoi confronti in qualità di coobbligato della S.n.c.".

Dedusse il ricorrente che la predetta società era stata sciolta con atto del 21 febbraio 2011 con la conseguenza che erano venute meno la sua capacità giuridica e quella processuale, in essa compresa quella di essere legittimo destinatario di atti da parte dell'agente della riscossione.

Affermata la giurisdizione del giudice tributario in relazione al credito sottostante, il ricorrente eccepì la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica delle cartelle e della intimazione presupposte, in quanto atti indirizzati a un soggetto non più esistente.

Aggiunse che l'atto di pignoramento era nullo perché gli atti presupposti non gli erano stati notificati ed eccepì la decadenza e la prescrizione dei pretesi crediti.

Lamentò, infine, l'irrogazione delle sanzioni per violazione del generale principio della intrasmissibilità delle stesse agli eredi.

La società di riscossione ha resistito con controdeduzioni cui ha replicato il ricorrente con memoria del 20 ottobre 2018, con la quale ha reiterato le proprie difese, eccependo, altresì, il difetto di *legitimatio ad processum* della società convenuta per mancata produzione della procura speciale in forza della quale sarebbe stato conferito il mandato alle liti al difensore della società medesima.

Indi, la causa all'udienza del 6 novembre 2018 è stata posta in decisione.

E' fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria di replica.

Risulta documentalmente provato, infatti, che il mandato all'avvocato Rosario Mazzola, procuratore e difensore della società convenuta, venne conferito dal dott. Gaetano Romano, indicato come procuratore della società medesima in forza di procura rilasciatagli dal Presidente della società con atto in notar Licciardello, peraltro non prodotta in atti.

Orbene, la Suprema Corte, con sentenza n. 24175/2018, ha affermato in analogia fattispecie che il procuratore speciale che aveva conferito il mandato al difensore "avrebbe dovuto produrre la procura speciale di cui era munito e non limitarsi sem-



*plicemente a citarne gli estremi"*, facendone derivare in quella controversia, nella quale l'agente di riscossione era ricorrente, la inammissibilità dell'impugnazione per carenza di prova sulla legittimazione processuale.

Nella fattispecie in esame, stante la posizione processuale di Riscossione Sicilia S.p.A., questa deve ritenersi irritualmente costituita e va dichiarata contumace, con la conseguente irrilevanza processuale delle difese articolate e la inutilizzabilità della documentazione prodotta.

Nel merito il ricorso é fondato.

E invero, rilevato che le cartelle presupposte della procedura erano state notificate ben prima di un anno rispetto alla esecuzione del pignoramento e che, conseguentemente, a norma dell'art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973, l'espropriazione avrebbe dovuto *"essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"*, dalla stessa prospettazione attorea si evince che l'agente della riscossione notificò due intimazioni di pagamento, rispettivamente il 16 maggio 2017 e il 18 febbraio 2018, non già all'odierno ricorrente ma alla *"Conciao Francesco e figli s.n.c."*, che, peraltro, aveva cessato la propria attività diversi anni prima, nel 2011, giusta atto di scioglimento.

Ora, la Suprema Corte ha affermato che *"In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative"*[Cass. 24037/2009]; e ha precisato che *"In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata*

*successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore"*[Cass. 4060/2010].

In linea con tale indirizzo è stato specificato che *"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere"*[Cass. 6070/2013].

Con riferimento agli effetti della estinzione i giudici di legittimità hanno precisato che *"la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione"* [Cass. 21188/2014 e, nei medesimi termini, 6468/2014, nonché, sul ricorso per cassazione proposto da s.n.c. cancellata, 12603/2018].

Né varrebbe obiettare che l'art. 28 comma 4 del d.lgs. 175/2015 ha disposto che *"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"*.

Infatti, anche a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame il termine predetto è comunque spirato, la norma, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *"non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro del-*

*le imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente”[Cass. 6743/2015, e conforme 15468/2015].*

*In particolare, affermato che, conformemente ai principi fissati nella richiamata sentenza 4060/2010, il decreto legislativo in esame "si applica anche alle società di persone (anche se la relazione illustrativa al D.Lgs. menziona solo l'effetto costitutivo dell'estinzione delle società di capitali) ...", è stato precisato che "La norma ...opera su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione ..." e che "L'applicazione di una diversa disciplina degli effetti derivanti dall'estinzione della società, dunque, può essere retroattiva o no solo in ragione del contenuto precettivo della norma che la prevede, la cui portata va, perciò, esaminata in concreto, sotto tale specifico profilo. In proposito, occorre muovere sia dal generale disposto del comma 1 dell'art. 11 preleggi (per cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"), sia, in modo più specifico, dal comma 1 dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000), secondo cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo", salvi i casi di interpretazione autentica. Anche il citato comma 1 dell'art. 3, al pari delle preleggi, pone una cosiddetta "metanorma" (cioè una norma riguardante le norme successive) che, pur potendo essere disattesa da successive norme di pari grado gerarchico, costituisce comunque un criterio interpretativo di fondo, operante per i casi dubbi, allorché la successiva disposizione tributaria di pari grado nulla espressamente preveda circa la sfera temporale della sua efficacia (come nel caso in esame). Nella specie, tuttavia, il legislatore delegato non avrebbe avuto neppure in astratto il potere di derogare sul punto la L. n. 212 del 2000 con il D.Lgs. n. 175 del 2014, perché la Legge di delegazione n. 23 del 2014 gli ha imposto lo specifico obbligo di rispettare lo statuto dei diritti del contribuente (art. 1 della legge delega) e, quindi, anche il comma 1 dell'art. 3 dello statuto.*

*Posto che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 non ha alcuna valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo non assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare*

*una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società), occorre prendere atto che, in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l'enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell'eventuale efficacia retroattiva della norma ...".*

Conseguentemente gli atti di intimazione presupposti della procedura sono improduttivi di effetti nei confronti della società e quindi nei confronti del socio, odierno ricorrente.

*E' indubbiamente vero che "a seguito della cancellazione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti <<pendente societate>>" [Cass. 27488/2016, nonché 13136/2018].*

Tuttavia, la operatività del fenomeno successorio presuppone, con riferimento alla procedura di riscossione delle imposte, il rituale espletamento della procedura nei confronti dell'obbligato: ciò che nella specie non é avvenuta in quanto dai dati ritualmente acquisiti risulta che gli atti presupposti non vennero notificati all'odierno ricorrente, astrattamente obbligato, in quanto successore, per i debiti societari, né, ritualmente, alla società, essendo stati indirizzati alla stessa in epoca ben successiva alla sua estinzione.

La fondatezza della censura é sufficiente a comportare l'accoglimento del ricorso con conseguente assorbimento delle altre doglianze e con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.

Da ultimo va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

**P.Q.M.**


La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre oneri di legge.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Così deciso a Palermo il 6 novembre 2018.

Il Giudice estensore



Il Presidente

